



Città di DALMINE

Provincia di Bergamo

***Piano Comunale di
programmazione del
settore Commercio***

***Finalità
criteri urbanistici
e commerciali di
programmazione***

(come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12 maggio 2017 di approvazione della Regolamentazione sul territorio comunale del commercio su aree pubbliche, delle sagre e fiere e delle cessioni a fini solidaristici)

Distributori di carburanti

Rilevata la competenza comunale per la definizione del piano di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, sulla base dei criteri stabiliti dal PGT, che costituisce approfondimento cognitivo in tutte le zone e sottozone individuate dallo strumento urbanistico comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A), nei centri storici, si dispone che l'attivazione di impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione osservino le seguenti disposizioni insediative;

1. E' esclusa l'attivazione di impianti di distribuzione di carburanti negli ambiti territoriali a destinazione agricola e nell'area parco del Brembo.
2. Nelle aree di programmazione 1, 2, 3, 4 e 6 data la rilevante destinazione residenziale e antica del centro urbano non sono attivabili impianti pubblici di distribuzione carburanti.

Gli impianti esistenti nelle predette aree non possono ampliarsi e sono soggetti a rilocalizzazione.

Nelle predette aree sono assentiti nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso privato solo in abbinamento con attività produttive di beni o servizi.

3. Nell'area di programmazione 5 sono attivabili nuovi impianti di distribuzione carburanti solo in ambiti prospicienti le sedi stradali delle SS 470 dir e SS 525.

Nella predetta area sono assentiti nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso privato solo in abbinamento con attività produttive di beni o servizi.

4. Si pone la riserva, ricorrendone la necessità, di autorizzare l'installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.
5. Visto l'elevato numero di distributori presenti sul territorio non si ritiene di individuare aree pubbliche su cui autorizzare l'installazione di nuovi impianti.

Attività complementari

Sulle aree d'insediamento degli impianti di distribuzione carburanti non possono esercitarsi attività commerciali, accessorie o di servizio all'utente se non direttamente gestiti dal titolare o gestore dell'impianto in complementarietà all'attività di distribuzione dei carburanti.

Detta disposizione è applicabile anche per l'installazione di distributori automatici di prodotti.

Sono servizi accessori all'utente:

- servizi di erogazione e controllo aria ed acqua;
- servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista;
- autolavaggio;

- offerta di aree attrezzate per camper;
- servizi igienici di uso pubblico;
- vendita accessori per l'auto;
- centro di informazioni turistiche;
- servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico;
- servizi bancari;
- vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto;
- rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito:

- a) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'esercizio di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici;
- c) vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

Le attività di cui ai commi precedenti sono ammesse in complementarietà all'attività principale e non possono essere disgiunte dall'impianto di distribuzione carburanti, pertanto non sono trasferibili altrove.

Le attività devono essere esercitate in osservanza alla disposizioni igienico sanitarie ed a quelle eventualmente impartite dalla regolamentazione comunale.

L'esercizio delle attività accessorie è limitato all'orario di apertura del distributore carburanti con servizio prestato direttamente da maestranze; il servizio self-service non si configura come apertura del distributore stesso e pertanto non potranno essere operative attrezzature di rifornimento dei servizi accessori.

L'area disponibile per l'esercizio di dette attività complementari non potrà eccedere i 500 mq. di slp e dovrà comunque disporre di un sufficiente spazio di sosta dei veicoli opportunamente distante dagli impianti di distribuzione ed in quantità prevista dagli standard urbanistici.

Non è attivabile la somministrazione su area esterna dell'esercizio..

Gli esercizi di somministrazione insediati presso i distributori di carburanti non possono esercitare le seguenti tipologie di somministrazione: birrerie, pub, disco-bar, piano bar, american-bar, locali notturni e simili.

L'esercizio delle attività complementari o accessorie al servizio dell'utenza stradale è valutato in fase di rilascio del permesso di costruire del nuovo impianto.

Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

Indicazioni delle aree da adibire all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

Tipologia delle aree

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si distinguono in:

- **Tipo 1** – in concessione decennale;
- **Tipo 2** – per esercitare il commercio itinerante;
- **Tipo 3** – per esercitare fiere o sagre;
- **Tipo 4** – in assegnazione per manifestazioni temporanee, occasionali o mostre-mercato;
- **Tipo 5** – integrate con strutture di vendita su aree private;
- **Tipo 6** – riservate ai produttori agricoli.

Su un'unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato dalle relative norme di riferimento.

Individuazione delle aree

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socio-economiche del territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal PGT, le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio sono individuate:

- ◆ quelle riferite al mercato cittadino (come dai singoli prospetti);
- ◆ quelle riferite alle fiere o sagre cittadine (come dai singoli prospetti);
- ◆ quelle riferite alle mostre mercato e altre manifestazioni (da istituire);

Ricorrendone le necessità, le predette localizzazioni possono essere modificate con l'osservanza delle prescrizioni e modalità previste nella parte 3^a del TUR di cui al Titolo II° della componente commerciale del PGT.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale è vietato lungo le vie successivamente indicate nell'apposita parte programmatica.

Verifica annuale autorizzazioni

In esecuzione al disposto dell'articolo 12 del regolamento di cui alla parte 3^a del TUR, al fine della verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, si dispone che entro il **1 settembre di ogni anno** gli operatori del mercato e gli itineranti con autorizzazione rilasciata da questa amministrazione presentino al SUAP la dichiarazione del predetto assolvimento esclusivamente in via telematica mediante il sistema regionale MUTA.



CITTA DI DALMINE

**REGOLAMENTAZIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE,
DELLE SAGRE E FIERE E DELLE CESSIONI A FINI
SOLIDARISTICI**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12 maggio 2017)

SEZIONE 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi del Dlgs n.59/2010 come modificato dal Dlgs n.147/2012, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n.6/2010 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

Sommario

SEZIONE 1-REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE.....	6
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1: Oggetto e riferimenti normativi.....	6
Art. 2: Definizioni.....	6
Art. 3: Finalità	7
Art. 4: Criteri per l'individuazione delle aree mercatali e delle fiere mercatali.....	7
Art. 5: Disposizioni generali sull'esercizio dell'attività.....	8
Art. 6: Forme di consultazione delle parti sociali / Commissione Consultiva	9
Art. 7: Compiti degli uffici comunali.....	9
Capo II – MERCATI COMUNALI E POSTEGGI ISOLATI	9
Art. 8: Mercati comunali: disposizioni generali.....	9
Art. 9: Mercati comunali. Autorizzazione su posteggi dati in concessione.....	10
Art. 10: Produttori agricoli. Abilitazione all'esercizio e posteggi riservati.	11
Art. 11: Svolgimento dell'attività con il sistema del Battitore	11
Art. 12: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Istituzione	12
Art. 13: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Autorizzazione su posteggi dati in concessione.....	12
Capo III – FIERE MERCATALI	12
Art. 14: Fiere. Istituzione.....	12
Art. 15: Fiere. Autorizzazione su posteggi dati in concessione	13
Art. 16: Iniziative di carattere internazionale.....	14
Capo IV – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	14
Art. 17: Disposizioni per i commercianti itineranti	14
Art. 18: Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	15
Capo V – DISPOSIZIONI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI E LORO VARIAZIONI.....	15
Art. 19: Concessione di suolo pubblico.....	15
Art. 20: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	16
Art. 21: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per gestione	16
Art. 22: Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.....	17
Art. 23: Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	17
Art. 24: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	18
Art. 25: Decadenza dalla concessione di posteggio	18
Capo VI – DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MERCATI.....	18
Art. 26: Divieti, disposizioni particolari e obblighi per gli operatori	18
Art. 27: Indirizzi generali in tema di orari e di festività.....	19
Art. 28: Verifica delle presenze	19

Art. 29: Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti. Spunta.....	20
Capo VII – DISPOSIZIONI SULLE VARIAZIONI DEI MERCATI	20
Art. 30: Spostamento, soppressione, trasferimento, ristrutturazione dei mercati.....	20
Art. 31: Modificazione del posteggio nell’ambito di uno stesso mercato.....	21
Capo VII – DISPOSIZIONI DIVERSE.....	22
Art. 32: Aree private.....	22
Art. 33: Disposizioni relative alla carta di esercizio e all’attestazione di regolarità	22
Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Capo I – SANZIONI, REGOLAMENTI E NORMATIVE.....	22
Art. 34: Sanzioni.....	22
Art. 35: Norme igienico-sanitarie	25
Art. 36: Pubblicità dei prezzi e obbligo di informazione al consumatore.....	25
Art. 37: Tributi.....	25
Art. 38: Abrogazione	25
Art. 39: Entrata in vigore.....	26
Art. 40: Disposizione finale	26
ALLEGATI	26
SEZIONE 2-REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FIERE	
Art. 1: Oggetto e finalità	28
Art. 2: Definizioni.....	28
Art. 3: Ufficio Competente.....	28
Art. 4: Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali	28
Art. 5: Sagre. Fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio.....	29
Art. 6: Zone sottoposte a tutela	29
Art. 7: Istanza per lo svolgimento delle sagre	29
Art. 8: Pubblicazione dell’elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione della Regione.....	30
Art. 9: Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	30
Art. 10: Disposizioni per l’avvio delle attività	31
Art. 11: Requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande	31
Art. 12: Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico.....	31
Art. 13: Vigilanza e sanzioni	32
Art. 14: Norme finali e transitorie	32
<u>ALLEGATI</u>	33

SEZIONE 3-REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Art. 1: Riferimenti normativi.....	35
Art. 2: Definizioni e oggetto del piano comunale	35
Art. 3: Obiettivi e finalità.....	35
Art. 4: Soggetti autorizzati	35
Art. 5: Merci oggetto di cessione	35
Art. 6: Individuazione delle aree e delle modalità per l'esercizio delle attività di cessione	36
Art. 7: Modalità di richiesta di autorizzazione.....	36
Art. 8: Modalità di concessione dell'autorizzazione	37
Art. 9: Obblighi dei soggetti autorizzati	38
Art. 10: Divieti e sanzioni	38
Art. 11: Disposizioni finali	38

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'Art. 16 e seguenti della Legge Regionale n. 6/2010, e successive modifiche, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla Sezione III della Legge Regionale n. 6/2010, e successive modifiche, e ai provvedimenti di rango sub legislativo a queste collegati.

Art. 2: Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - b) **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993 e s.m.i., oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
 - c) **attrezzature:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - d) **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune in cui gli operatori itineranti intendono avviare l'attività;
 - e) **calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale (o reso pubblico in altra forma dalla Regione) per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - f) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - g) **commercio al dettaglio in forma itinerante:** l'attività svolta utilizzando mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
 - h) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera e);
 - i) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - j) **mercato stagionale:** mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni; può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

- k) **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- l) **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, all'interno di un mercato di cui alle lettere i), j) e k), che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- m) **posteggio fuori mercato o posteggio isolato:** posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in area mercatale;
- n) **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia non motivata;
- o) **presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- p) **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Art. 3: Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione e l'adeguamento della rete commerciale sulle aree pubbliche alla produttività del sistema e alle esigenze dei consumatori e dei frequentatori;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree di mercato e quelle fieristiche, con particolare riguardo ai fattori della mobilità, del traffico e dell'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa dai mercati e dalle fiere, al fine di assicurare i servizi anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale in sede fissa esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico e le aree urbane, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio sulle aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio storico, architettonico, artistico e ambientale;
- f) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali dei servizi igienici e degli adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - il facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in sede fissa legittimamente assentita ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto delle normative riguardanti gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - favorire un riequilibrio dei flussi della domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Art. 4: Criteri per l'individuazione delle aree mercatali e delle fiere mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) dei vincoli per determinate zone o aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale, a tutela dei valori storici, architettonici, artistici ed ambientali;
 - c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
 - d) delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) della densità della rete distributiva esistente e della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.
2. Tenuto conto delle caratteristiche della rete distributiva e delle esigenze dei consumatori, il Comune ha determinato le tipologie merceologiche (nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare) dei vari posteggi, così come specificato nelle schede dei mercati allegate al presente Regolamento.
 3. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo sarà possibile effettuare mercati straordinari come edizioni aggiuntive di mercati che già si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza rassegnazione dei posteggi e con la presenza di operatori normalmente concessionari di posteggio. È consentito un numero massimo di 12 giornate di mercati straordinari nel corso di un anno solare.

Art. 5: Disposizioni generali sull'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti.
2. L'autorizzazione per l'occupazione dei posteggi (concessione) ha una durata di 12 anni, è rilasciata dagli uffici del Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.
3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, non può richiedere più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altre Regioni.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, e abilitano alla vendita solo dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.
5. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione come precisata all'Articolo 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i..
6. Il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalle norme di cui al Regolamento generale comunale per l'occupazione di suolo pubblico, in quanto applicabili.

7. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio, così come definito all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher previsto dalle norme vigenti attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'Art. 27, comma 5 della Legge Regionale 6/2010.
8. Gli operatori sono tenuti ad esibire in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, nonché la carta di esercizio nominativa se sono di altra regione ed esercitano su posteggio nei mercati e nelle fiere.
9. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 6: Forme di consultazione delle parti sociali / Commissione Consultiva

1. È istituita la Commissione Consultiva ai sensi e per le finalità stabilite nell'Art. 19 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. E' composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del Comune.

Art. 7: Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati ed il controllo tributario e riscossione tributi, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri uffici, individuati in base agli atti di organizzazione degli uffici comunali vigenti.

Capo II - MERCATI COMUNALI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 8: Mercati comunali: disposizioni generali

1. I mercati comunali attualmente esistenti in forza di precedenti atti comunali, la loro ubicazione, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni dei singoli posteggi e del totale dell'area, i settori merceologici dei posteggi, le prescrizioni e/o limitazioni, nonché gli orari di attività, sono indicati nelle schede allegate al presente Regolamento.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sul sito web istituzionale del Comune è consultabile, una planimetria dei mercati e dei posteggi fuori mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato.
3. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, eventualmente libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
4. I banchi di vendita, gli auto-negozi e gli altri automezzi come pure le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro. L'operatore è obbligato ad occupare il proprio posteggio di pertinenza anche con il proprio veicolo, e non di posteggiarlo nelle immediate vicinanze

del mercato, sottraendo posteggi alla clientela. Eventuali deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento devono essere richieste per scritto (sia in forma cartacea che digitale) al Comando Polizia Locale.

5. Gli spazi destinati allo svolgimento dei mercati sono delineati con apposita segnaletica.
6. I mercati si tengono secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 9: Mercati comunali. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche nei mercati comunali di cui all'Art.2 Comma 1 lettere i), j), k) è rilasciata dal soggetto indicato all'Art. 7 contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con propria determinazione dal Dirigente competente, ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 6/2010 e s.m.i., a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi in nuovi mercati, dei nuovi posteggi in mercati esistenti e dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali che si svolgono su area pubblica.
2. Ai fini della pubblicizzazione del bando di cui al comma precedente, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione l'Avviso contenente i dati e le notizie che riguardano i posteggi da assegnare in concessione.
3. Novanta giorni dopo la data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma precedente, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sul sito del Comune e all'Albo Pretorio il Bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.
4. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta a ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al comma precedente. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al soggetto designato ai sensi dell'Art. 7, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito Bando.
Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - d) estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
 - e) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - f) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio (ove richiesta ai sensi dell'Art. 9 della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016) e dell'attestazione annuale;
 - g) il numero di autorizzazioni e relative concessioni di posteggio eventualmente già possedute nello stesso mercato per il quale viene chiesta l'autorizzazione e relativa concessione;
 - h) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - i) settore o settori merceologici;
 - j) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003.
5. Le domande possono essere presentate al Comune tramite PEC firmata digitalmente dal richiedente, o da un intermediario munito di procura, all'indirizzo PEC dell'Ufficio Protocollo Generale, oppure tramite il portale telematico del SUAP, salvo diverse prescrizioni del bando. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi esistenti nei mercati di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi.
7. Con riferimento alla partecipazione alla procedura di selezione tramite bando di un soggetto proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. Per quanto riguarda la partecipazione alla selezione di un soggetto proveniente da uno Stato extraeuropeo, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimenti dei titoli.
8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il soggetto indicato all'Art. 7 pubblica sull'Albo Pretorio la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato nel medesimo giorno sull'Albo Pretorio del Comune.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 8, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 10: Produttori agricoli. Abilitazione all'esercizio e posteggi riservati.

1. I produttori agricoli sono ammessi a frequentare i mercati ai sensi della normativa vigente per tale categoria di operatori (D. Lgs. n. 228/2001 e D. Lgs n.99/2004), occupando gli appositi posteggi loro riservati, purché in possesso della documentazione attestante il possesso dei requisiti.
2. La qualità di produttore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
3. I produttori agricoli non sono titolari di concessioni pluriennali di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
4. Agli operatori agricoli può essere riservato fino a un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se e laddove prevista. Il numero dei posteggi è indicato nelle schede relative a ciascun mercato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
5. Nel caso di domande superiori alla disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri e le modalità indicate all'Art. 29.
6. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 11: Svolgimento dell'attività con il sistema del Battitore

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" nei mercati e nelle fiere sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune e tali operatori non sono titolari di concessioni pluriennali. L'assegnazione è operata dal responsabile dell'Ufficio competente indicato all'Art. 7.
2. In caso di rinuncia al posteggio da parte del battitore o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi continuativi, l'area potrà essere recuperata dal Comune e inserita tra i normali posteggi da assegnare secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. In mancanza del battitore il posteggio può essere assegnato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari in forma itinerante, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 12: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Istituzione

1. I posteggi posti fuori mercato o posteggi isolati ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere o sagre, sono istituiti dal Comune con Delibera di Giunta.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale individui l'area ove ammettere gli operatori commerciali su aree pubbliche a esercitare in sede fissa su posteggi isolati, con il provvedimento d'individuazione dell'area sono stabiliti:
 - a) il numero e la tipologia dei posteggi, nonché se permanenti o stagionali;
 - b) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - c) gli orari d'esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria d'assegnazione;
 - e) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, sono quelli indicati nelle schede relative a ciascun posteggio isolato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
4. La durata delle concessioni dei posteggi isolati è di 12 anni.

Art. 13: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. I posteggi fuori mercato o posteggi isolati sono assegnati con le medesime procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi al mercato indicate all'Art. 9.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura di spunta prevista dal presente Regolamento all'Art. 29.

Capo III – FIERE MERCATALI

Art. 14: Fiere. Istituzione

1. Le aree destinate alle fiere e il numero dei posteggi nelle fiere è indicato nelle schede relative a ciascuna fiera esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
2. Le fiere sono istituite con le procedure di cui all'Art. 4 del presente Regolamento.
3. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, sono stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, vincoli al numero di autorizzazioni in capo al medesimo soggetto, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
4. La durata delle concessioni dei posteggi nelle fiere è di annuale.

Art. 15: Fiere. Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche nelle fiere è rilasciata dal soggetto indicato all'Art. 7 contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con propria determinazione dal Dirigente competente a seguito di bando di concorso pubblico, al quale sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. Almeno centoventi giorni prima della data di svolgimento della fiera, il Servizio indicato all'Art. 7 pubblica sul sito del Comune e all'Albo Pretorio il Bando per l'assegnazione dei posteggi.
3. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta a ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Bando di cui al comma precedente. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Settore designato ai sensi dell'Art. 7, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito Bando.
Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - d) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - e) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio (ove richiesta ai sensi dell'Art. 9 della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016) e dell'attestazione annuale;
 - f) il numero e gli estremi delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio eventualmente già possedute nella stessa fiera per il quale viene chiesta l'autorizzazione e relativa concessione;
 - g) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - h) settore o settori merceologici;
 - i) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003.
4. Le domande possono essere presentate al Comune tramite PEC firmata digitalmente dal richiedente, o da un intermediario munito di procura, all'indirizzo PEC dell'Ufficio Protocollo Generale, oppure tramite il portale telematico del SUAP, salvo diverse prescrizioni del bando. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi.
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
7. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti, si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo la spunta come da Art. 29 del presente Regolamento.

Art. 16: Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.R. 6/2010, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.
2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Capo IV – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 17: Disposizioni per i commercianti itineranti

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1), lett. b) della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche o per effetto dell'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1), lett. a) della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi del d.lgs. n. 228 del 2001 e d.lgs. n. 99 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 120 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. L'occupazione oltre detto limite costituisce forma di commercio abusivo in quanto privo di specifica concessione di suolo pubblico ed individuazione relativa del posteggio come posteggio fuori mercato. Non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo in cui ha già sostato una volta nell'arco della stessa giornata.
3. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono eventualmente effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento approvato con Delibera di Giunta.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 metri lineari dall'area del mercato o della fiera. Tale distanza viene misurata dal posteggio più vicino.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovranno essere limitate o escluse in funzione della tutela di siti di particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento approvato con Delibera di Giunta.
6. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es. bancarelle, banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia. Agli operatori è fatto divieto di posizionare la merce sul terreno, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
7. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è compreso tra le ore 7.30 e le ore 20.00.

8. Dove consentito il commercio itinerante è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.
9. L'autorizzazione di cui all'Art. 21, comma 1, lett. b), della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'Art. 19 del D. Lgs. 114/98.

Art. 18: Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.21, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, è rilasciata al soggetto designato.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Settore designato, nella quale devono essere precisati:
 - a) Dati anagrafici del richiedente;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - d) il settore o i settori merceologici richiesti;
3. Le domande possono essere presentate al Comune direttamente all'Ufficio Protocollo Generale d'arrivo della corrispondenza del Comune, oppure tramite PEC firmata digitalmente dal richiedente, o da un intermediario munito di procura, all'indirizzo PEC dell'Ufficio Protocollo Generale, oppure tramite il portale telematico del SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per le domande consegnate direttamente al Comune fanno fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio Protocollo del Comune mentre per quelle spedite via PEC fa fede la data di ricezione alla PEC dell'Ufficio Protocollo del Comune.
4. La domanda è assegnata in istruttoria al soggetto indicato all'Art. 7.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente ufficio comunale non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Dirigente designato, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il soggetto competente ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il Servizio competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

Capo V – DISPOSIZIONI SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI E LORO VARIAZIONI

Art. 19: Concessione di suolo pubblico

1. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 9, 13 e 15.
2. Il provvedimento dura 12 anni ed è rinnovabile sulla base delle normative di riferimento.
3. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

4. Il Comune può procedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

Art. 20: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un ramo dell'azienda, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, previa consegna di copia fotostatica dell'atto di trasferimento dell'azienda e deve presentare, entro quattro mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune il portale telematico del SUAP, mediante SCIA, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Può essere concessa proroga di 30 giorni ai termini di sopra per casi di comprovata necessità.
3. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
4. Il subentrante *mortis causa*, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di un anno, entro il quale deve acquisire i requisiti richiesti e comunicare la prosecuzione dell'attività, comunicando l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 21: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per gestione

1. Nei casi in cui è avvenuta la cessione temporanea di un'azienda o di un ramo d'azienda esercitata su area pubblica a posto fisso a seguito di regolare contratto di affitto di azienda, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione di posteggio sono rilasciate temporaneamente al subentrante e pertanto sono valide fino alla data fissata nel contratto stesso. Il mancato rinnovo del contratto di affitto di ramo d'azienda comporta la decadenza dei titoli a nome del subentrante; l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono reintestate al titolare originario.
2. Nel caso in cui il titolare originario non richieda la reintestazione del titolo e non riprenda ad esercitare l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del contratto di affitto di azienda, decade automaticamente dal diritto ad esercitare l'attività.
3. Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano anche nel caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante.

Art.22: Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente competente può disporre, in capo all'operatore che le ha commesse, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo.Sono altresì considerate di particolare gravità ai sensi del presente Regolamento:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o delle altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti;
 - b) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente antecedenti e/o precedenti, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto e all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, e il compimento comunque di atti ed azioni violente e riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. La sospensione si applicherà fino all'avvenuta dimostrazione di pagamento.

Art. 23: Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale nelle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga concessa dal soggetto competente in caso di comprovata necessità;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga concessa dal soggetto competente in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi;
 - d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
 - f) ogni altro fatto previsto espressamente dal Regolamento tributario comunale vigente.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, che ne cura anche la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC firmata digitalmente oppure tramite il portale telematico del SUAP.
3. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della L.R. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Art. 24: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'operatore ha diritto di ottenere, senza oneri per l'Amministrazione un altro posteggio nel territorio comunale, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 25: Decadenza dalla concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio, sia esso isolato o mercatale, decade nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle norme inerenti l'esercizio dell'attività, valutata la gravità della violazione e fatta salva l'irrogazione delle prescritte sanzioni;
 - b) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentati dall'interessato.
2. Nel caso di attività svolta stagionalmente, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. Il Comando di Polizia Locale segnala al soggetto di cui all'Art. 7 il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al Comma 1, lettera b) del presente articolo per l'automatica decadenza che viene comunicata all'interessato dal Dirigente competente.

Capo VI – DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MERCATI

Art. 26: Divieti, disposizioni particolari e obblighi per gli operatori

1. Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge e i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza e alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione.
2. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione a ogni richiesta degli incaricati comunali.
3. Il titolare dell'autorizzazione (o preposto alla vendita), deve essere munito di copia della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari.
4. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.
5. Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore; in ogni altro caso l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Esclusivamente per gli operatori che vendono prodotti musicali è consentito l'uso d'apparecchi per l'ascolto di dischi, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso è vietato.
7. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno delle aree mercatali la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.
8. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti comunali vigenti in materia.
9. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali vigenti in materia.

10. È fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre tutti i prodotti vietati dalle vigenti leggi in materia di commercio, igiene e pubblica sicurezza.
11. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche fare uso di fiamme libere.

Art. 27: Indirizzi generali in tema di orari e di festività

1. In conformità agli indirizzi di cui all'Art. 111 della L.R. 6/2010, l'attività viene esercitata in fasce orarie stabilite dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento.
Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l'Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario o altri motivi di pubblico interesse.
2. Nelle schede allegate al presente Regolamento sono fissate, per ciascun mercato e posteggio fuori mercato (se esistenti), le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
3. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 1° Gennaio e 25 Dicembre il mercato potrà, a discrezione dell'Amministrazione, sentite le associazioni dei commercianti, essere recuperato in date da definire e concordare.
4. In caso di edizioni straordinarie dei mercati, potrà essere modificato l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo nel rispetto di cui al limite di cui all'Art. 111 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.

Art. 28: Verifica delle presenze

1. L'operatore assegnatario del posteggio è tenuto a essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune e indicato nella corrispondente scheda allegata al presente Regolamento.
2. Trascorso l'orario fissato, l'operatore della Polizia Locale (o altro dipendente comunale) addetto al mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo i casi di forza maggiore, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Conclusa la giornata di mercato il funzionario comunale addetto al mercato provvederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - a) le assenze dei titolari di posteggio;
 - b) la presenza dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - c) ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.
6. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili, nei giorni e ore di apertura al pubblico, presso l'Ufficio SUAP e/o presso l'Ufficio di Polizia locale, sulla base dell'organizzazione dei servizi e delle attività comunali vigenti.
7. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.

Art. 29: Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti. Spunta

1. I posteggi dei mercati e i posteggi fuori mercato o posteggi isolati che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 21 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, dall'operatore della Polizia Locale addetto al mercato, a operatori che vantino il più alto numero di presenze al mercato riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
2. La graduatoria sarà aggiornata entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente, a cura del soggetto competente indicato all'Art. 7, escludendo gli operatori che non abbiano registrato alcuna presenza nel corso dell'anno solare precedente.
3. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro gli orari stabiliti nelle relative schede, agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
5. Il soggetto assegnatario spuntista, prima del posizionamento, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione dovuta. Nel caso in cui il soggetto incaricato della riscossione per cause di forza maggiore non riesca o non possa richiedere ed ottenere il pagamento dell'occupazione, il soggetto spuntista assegnatario dovrà regolarizzare la propria posizione la volta successiva in cui si presenta prima del posizionamento, pena la mancata assegnazione del posteggio stesso.

Capo VII – DISPOSIZIONI SULLE VARIAZIONI DEI MERCATI

Art. 30: Spostamento, soppressione, trasferimento, ristrutturazione dei mercati

1. La soppressione di uno o più mercati, l'aumento o la diminuzione del numero dei posteggi all'interno dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi all'interno dei mercati, il trasferimento temporaneo o definitivo dei mercati in altra sede e lo spostamento temporaneo o definitivo delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione dei soggetti di cui all'Art. 19 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche. Nel caso di mercati previsti in più di un giorno della settimana è possibile procedere, ricorrendo le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, ad una loro soppressione per alcuni dei giorni della settimana originariamente previsti e, contemporaneamente, ad un loro trasferimento in sede o sedi diverse per gli altri giorni di mercato originariamente previsti.
2. In caso di riduzione del numero di posteggi, l'organo competente comunale deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. Il trasferimento di uno o più mercati, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico sanitari.
4. Il Comune deve trasmettere alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento di uno o più mercati.
5. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, in caso di spostamento, anche provvisorio del mercato in altra sede, sarà effettuata stilando apposita graduatoria d'ufficio con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità d'iscrizione al registro imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
6. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 giorni dalla data della notifica della graduatoria stessa.
 7. Su tali istanze il soggetto di cui all'Art. 7 deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, il soggetto indicato provvederà alla pubblicazione e alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.
 8. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, il Comune valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

Art. 31: Modificazione del posteggio nell'ambito di uno stesso mercato

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'Art. 9 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Se la domanda è unica, il soggetto individuato dall'Art. 7, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b. Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c. Maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d. Maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata e al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale e pubblicata all'Albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.
5. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio, specificando i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita. L'istanza deve essere sottoscritta, in segno di accettazione, da entrambi gli operatori che intendono scambiarsi il posteggio.
6. Il soggetto individuato dall'Art. 7, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le

caratteristiche dei posteggi interessati, nonché il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni indicate per ciascun mercato nelle schede allegate al presente Regolamento, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio e procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione rimane invariata.

Capo VII – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32: Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2010, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.
3. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinati dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 33: Disposizioni relative alla carta di esercizio e all'attestazione di regolarità

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alla carta d'esercizio, all'attestazione di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale, nonché alla funzionalità QR Code delle suddette, sono richiamate integralmente le disposizioni della D.g.r. n. X/5345 del 27 giugno 2016.

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – SANZIONI, REGOLAMENTI E NORMATIVE

Art. 34: Sanzioni

1. Ai sensi dell'Art. 27 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei casi seguenti:
 - a) senza l'autorizzazione prescritta;
 - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (s'intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, anche quello per l'occupazione di posteggi o aree diverse da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
 - c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui all'Art. 21 comma 11 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.
3. Ai sensi dell'Art. 27, comma 5 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva

modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

4. In caso di violazioni del presente Regolamento o di altre norme in materia di commercio su aree pubbliche di particolare gravità o recidiva, come specificato agli Art. 22 e 23 sono assunti i provvedimenti di natura sospensiva o di revoca. In ogni caso saranno applicate le sanzioni di legge vigenti all'epoca della violazione.
5. Ai sensi della vigente legge regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate – Art. 21, commi 5 e 6 LR n. 6/2010;
 - esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta o delegata che garantisca i requisiti professionali - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – Art. 21, comma 5, LR n. 6/2010;
 - l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma senza che ne diano dimostrazione - Art. 25, LR n. 6/2010;
 - articolo 16 – Mancata dimostrazione dell'autorizzazione in originale (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); all'accertamento segue l'impossibilità di esercitare l'attività; (la sanzione può essere derubricata come al 5° comma, previo presentazione dell'originale nel termine imposto).
6. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 D.Lgs 114/98;
7. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni:
 - mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 D.Lgs 114/98;
8. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, le seguenti violazioni:
 - inosservanza delle norme per le vendite straordinarie – art. 118 LR n. 6/2010.
9. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, e la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni al presente regolamento:
 - articolo 12 – mancato possesso della Carta di Esercizio e Attestazione annuale rilasciato dal sistema M.U.T.A. di Regione Lombardia, che deve essere richiesta all'operatore entro il 31 dicembre di ogni anno.
 - articolo 13 – Carta d'esercizio
 - articolo 16 – Dimostrazione del titolo (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010);
 - articolo 20 – Uso del posteggio (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);
 - articolo 21 – Condotta venditori (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);
 - articolo 27, commi 1, 2 e 3 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);
 - articolo 27, commi 4 e 5 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);

- articolo 27, comma 6 – Tempi e modalità d’esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 5, LR 6/2010);
 - articolo 27, comma 8 – Tempi e modalità d’esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 6, LR 6/2010);
 - articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
 - articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
 - articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
 - sono altresì punite con questa sanzione tutte le limitazioni ed i divieti stabiliti, dalla presente disciplina regolamentare, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
10. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile SUAP, può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
 11. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
 12. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore, nonché l’inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento.
 13. La sospensione dell’utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all’articolo 24, e disposta dal Responsabile SUAP, per un periodo massimo di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell’articolo 8 bis della legge 689/81.
 14. La sospensione dell’attività per particolare gravità e disposta dal Responsabile SUAP per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:
 - a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti norme;
 - b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - c) l’abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
 - d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell’area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
 15. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, si applica nei seguenti casi:
 - a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l’esercizio dell’attività commessa dopo la sospensione dell’attività per recidiva o particolare gravità;
 - b) dopo la sospensione dell’utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
 - c) per l’inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell’autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile SUAP.
 16. Ricorrendo la necessita di disporre l’uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell’ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 35: Norme igienico-sanitarie

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sui mercati devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie europee, nazionali e regionali e dai regolamenti comunali d'igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle sulle modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, e in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari.
2. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche, polleria – rosticceria, prodotti ittici e somministrazione di alimenti e bevande – bar esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Art. 36: Pubblicità dei prezzi e obbligo di informazione al consumatore

1. Tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche hanno obbligo di informare il consumatore circa i prezzi praticati, la provenienza e le caratteristiche della merce, nonché informare lo stesso di particolari modalità di vendita praticate (vendite straordinarie, promozionali, saldi di fine stagione) procedendo alla chiara individuazione della forma particolare di vendita separando la merce se non venduta interamente con la medesima modalità praticata al fine di non incorrere nelle sanzioni stabilite dalle vigenti norme in materia di prezzi e tutela del consumatore. In particolare:
 - a. le merci esposte per la vendita al pubblico sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita;
 - b. quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo;
 - c. i prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente;
 - d. si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 37: Tributi

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o sui posteggi isolati sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del posteggio dato in concessione.
2. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma, nonché le sanzioni e conseguenze per il mancato pagamento dei tributi da parte degli operatori commerciali, sono determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinanti la materia tributaria o da atti del responsabile del servizio tributario del Comune.
3. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del tributo di volta in volta.

Art. 38: Abrogazione

1. Con l'approvazione del presente Regolamento s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente contenute in atti e strumenti di programmazione aventi per oggetto prevalente altre materie di competenza comunale.

Art. 39: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti e potrà essere modificato nei modi e nei termini di legge.

Art. 40: Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti normativi nazionali e regionali vigenti e sopravvenuti, se riferite all'oggetto del presente atto di programmazione, in caso di divergenza, prevalgono sulle presenti prescrizioni e la loro applicazione non costituisce modifica del presente atto.
2. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti disposizioni si intendono automaticamente recepite.

ALLEGATI

Allegato 1: Schede dei mercati e planimetrie

Allegato 2: Scheda dei posteggi singoli fuori mercato

Allegato 1: Schede dei mercati e planimetrie

MERCATO SETTIMANALE DI VIA KENNEDY

Istituito con Delibera del Consiglio comunale n. 17 del 12/03/1995, rideterminato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/04/2002 e confermato con la presente Delibera di Consiglio Comunale.

UBICAZIONE	Via Kennedy
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	4.241 mq
NUMERO POSTEGGI TOTALE	Il mercato ha in organico n. 120 posteggi tra settore alimentare e settore non alimentare.
- Alimentari	31
- Non alimentari	85
- Produttori agricoli	3
- Battitori	1
GIORNO DEL MERCATO	Giovedì
ORARIO DEL MERCATO	7.30 – 13.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso al mercato	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area mercatale, devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro le ore 8.00 potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro le ore 8.00 agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00.
- Orario di uscita dal mercato	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area di mercato non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

Disposizioni specifiche:

- Tra un posteggio e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di mt. 0,50 da adibire a passaggio. Le metrature assegnate agli operatori commerciali s'intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli autoveicoli utilizzati dall'operatore.
- Le tende di protezione del banco vendita dovranno essere collocate solo anteriormente ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 con intelaiatura fissa.

LEGENDA		DIFFERENTIAL	DIFFERENTIAL
CLASSIFICATION	UNITARY	UNITARY	UNITARY
CLASSIFICATION	UNITARY	UNITARY	UNITARY
A	30,00	44	1330
B	35,00	12	420
C	40,00	24	560
D	36,00	1	103
E	34,00	2	68
F	26,00	5	140
G	37,00	2	74
H	33,00	2	66
I	32,00	2	64
J	31,00	1	31
K	53,00	1	53
L	41,00	4	164
M	43,00	2	84
N	43,00	3	129
O	44,00	2	88
P	45,00	2	90
Q	46,00	3	138
R	47,00	1	47
S	54,00	2	108
T	56,00	1	56
U	25,00	1	25
V	22,00	1	22
W	22,00	1	22
Totale		130	4241



via L. LOTTO

via Kennedy

<i>POSTEGGIO (N. IDENTIFICATIVO)</i>	<i>SETTORE MERCEOLOGICO</i>	<i>DIMENSIONI</i>
1	Alimentare	36 mq
2	Alimentare	32 mq
3	Alimentare	34 mq
4	Alimentare	36 mq
5	Alimentare	37 mq
6	Alimentare	29 mq
7	Alimentare	31 mq
8	Non alimentare	53 mq
9	Alimentare	43 mq
10	Non alimentare	41 mq
11	Non alimentare	40 mq
12	Non alimentare	40 mq
13	Non alimentare	30 mq
14	Non alimentare	30 mq
15	Non alimentare	30 mq
16	Alimentare	35 mq
17	Alimentare	47 mq
18	Non alimentare	41 mq
19	Non alimentare	40 mq
20	Non alimentare	40 mq
21	Non alimentare	30 mq
22	Non alimentare	30 mq
23	Non alimentare	30 mq
24	Non alimentare	35 mq
25	Non alimentare	27 mq
26	Non alimentare	30 mq
27	Non alimentare	41 mq
28	Non alimentare	40 mq
29	Non alimentare	40 mq
30	Non alimentare	30 mq
31	Non alimentare	30 mq
32	Non alimentare	30 mq
33	Non alimentare	35 mq
34	Non alimentare	30 mq
35	Alimentare	30 mq
36	Non alimentare	42 mq
37	Non alimentare	40 mq
38	Alimentare e non alimentare	40 mq
39	Non alimentare	30 mq
40	Non alimentare	30 mq
41	Non alimentare	30 mq
42	Non alimentare	35 mq
43	Alimentare	37 mq
44	Alimentare	30 mq
45	Non alimentare	42 mq
46	Non alimentare	40 mq
47	Non alimentare	40 mq
48	Non alimentare	30 mq

49	Non alimentare	30 mq
50	Non alimentare	30 mq
51	Non alimentare	35 mq
52	Alimentare	41 mq
53	Alimentare	30 mq
54	Non alimentare	43 mq
55	Non alimentare	40 mq
56	Non alimentare	40 mq
57	Non alimentare	30 mq
58	Non alimentare	30 mq
59	Non alimentare	30 mq
60	Alimentare	35 mq
61	Alimentare	54 mq
62	Alimentare	28 mq
63	Non alimentare	43 mq
64	Non alimentare	40 mq
65	Non alimentare	40 mq
66	Non alimentare	30 mq
67	Non alimentare	30 mq
68	Non alimentare	30 mq
69	Non alimentare	35 mq
70	Alimentare	56 mq
71	Non alimentare	28 mq
72	Non alimentare	44 mq
73	Alimentare	40 mq
74	Alimentare	40 mq
75	Non alimentare	30 mq
76	Non alimentare	30 mq
77	Non alimentare	30 mq
78	Alimentare	35 mq
79	Alimentare	32 mq
80	Alimentare	30 mq
81	Alimentare	28 mq
82	Non alimentare	44 mq
83	Non alimentare	40 mq
84	Non alimentare	40 mq
85	Non alimentare	30 mq
86	Non alimentare	30 mq
87	Non alimentare	30 mq
88	Non alimentare	35 mq
89	Non alimentare	36 mq
90	Alimentare	30 mq
91	Alimentare	28 mq
92	Non alimentare	45 mq
93	Non alimentare	40 mq
94	Non alimentare	40 mq
95	Non alimentare	30 mq
96	Non alimentare	30 mq
97	Non alimentare	30 mq
98	Non alimentare	35 mq

99	Non alimentare	54 mq
100	Alimentare	30 mq
101	Alimentare	28 mq
102	Non alimentare	45 mq
103	Non alimentare	40 mq
104	Non alimentare	40 mq
105	Non alimentare	30 mq
106	Non alimentare	30 mq
107	Non alimentare	30 mq
108	Non alimentare	35 mq
109	Alimentare	46 mq
110	Non alimentare	46 mq
111	Non alimentare	40 mq
112	Non alimentare	40 mq
113	Non alimentare	30 mq
114	Non alimentare	30 mq
115	Non alimentare	30 mq
116	Non alimentare	35 mq
117	Produttore agricolo	23 mq
118	Produttore agricolo	33 mq
119	Battitore	33 mq
120	Produttore agricolo	34 mq

MERCATO RIONALE DI PIAZZA XXIV MAGGIO – FRAZIONE SFORZATICA

Istituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12/03/1995, rideterminato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/04/2002 e confermato con la presente Delibera di Consiglio Comunale.

UBICAZIONE	Piazza XXIV Maggio – Frazione Sforzatica
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	911 mq
NUMERO POSTEGGI TOTALE	Il mercato ha in organico n. 5 posteggi tra settore alimentare e settore non alimentare.
- Alimentari	4
- Non alimentari	1
GIORNO DEL MERCATO	Martedì
ORARIO DEL MERCATO	7.30 – 13.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso al mercato	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area mercatale, devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro le ore 8.00 potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro le ore 8.00 agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00.
- Orario di uscita dal mercato	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area di mercato non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

Disposizioni specifiche:

- Tra un posteggio e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di mt. 0,50 da adibire a passaggio. Le metrature assegnate agli operatori commerciali s'intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli autoveicoli utilizzati dall'operatore.
- Le tende di protezione del banco vendita dovranno essere collocate solo anteriormente ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 con intelaiatura fissa.



POSTEGGIO (N. IDENTIFICATIVO)	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI
1	Alimentare	40 mq
2	Alimentare	40 mq
3	Non alimentare	40 mq
4	Alimentare	40 mq
5	Alimentare	40 mq


MERCATO RIONALE DI VIA DON STURZO E VIA LEONCAVALLO – FRAZIONE SABBIO

Istituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12/03/1995, rideterminato e trasferito con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/04/2002 e confermato con la presente Delibera di Consiglio Comunale.

UBICAZIONE	Via Don Sturzo e Via Leoncalvallo – Frazione Sabbio
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	201 mq
NUMERO POSTEGGI TOTALE	Il mercato ha in organico n. 5 posteggi tra settore alimentare e settore non alimentare.
- Alimentari	4
- Non alimentari	1
GIORNO DEL MERCATO	Martedì
ORARIO DEL MERCATO	7.30 – 13.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso al mercato	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area mercatale, devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro le ore 8.00 potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro le ore 8.00 agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00.
- Orario di uscita dal mercato	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area di mercato non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

Disposizioni specifiche:

- Tra un posteggio e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di mt. 0,50 da adibire a passaggio. Le metrature assegnate agli operatori commerciali s'intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli autoveicoli utilizzati dall'operatore.
- Le tende di protezione del banco vendita dovranno essere collocate solo anteriormente ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 con intelaiatura fissa.



POSTEGGIO (N. IDENTIFICATIVO)	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI
1	Alimentare	37 mq
2	Alimentare	40 mq
3	Alimentare	37 mq
4	Non alimentare	40 mq
5	Non alimentare	37 mq


MERCATO RIONALE DI VIA SANTA CATERINA – FRAZIONE MARIANO

Istituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12/03/1995, rideterminato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/04/2002 e confermato con la presente Delibera di Consiglio Comunale.

UBICAZIONE	Via Santa Caterina da Siena – Frazione Mariano
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	200 mq
NUMERO POSTEGGI TOTALE	Il mercato ha in organico n. 4 posteggi tra settore alimentare e settore non alimentare.
- Alimentari	3
- Non alimentari	1
GIORNO DEL MERCATO	Sabato
ORARIO DEL MERCATO	7.30 – 13.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso al mercato	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area mercatale, devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro le ore 8.00 potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro le ore 8.00 agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00.
- Orario di uscita dal mercato	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area di mercato non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

Disposizioni specifiche:

- Tra un posteggio e l'altro è presente un interspazio dorsale con aiuola a verde. Le metrature assegnate agli operatori commerciali s'intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli autoveicoli utilizzati dall'operatore.
- Le tende di protezione del banco vendita dovranno essere collocate solo anteriormente ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 con intelaiatura fissa.



POSTEGGIO (N. IDENTIFICATIVO)	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI
1	Non alimentare	50 mq
2	Alimentare	50 mq
3	Alimentare	50 mq
4	Alimentare	50 mq


MERCATO RIONALE DI PIAZZA RISORGIMENTO

Istituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12/03/1995, soppresso in parte (4 posteggi) e trasferito provvisoriamente (4 posteggi residui) con Delibera di Giunta n. 209 dell'11/10/1999, rideterminato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/04/2002) e confermato (4 posteggi, tutti alimentari), con la presente Delibera di Consiglio Comunale.

UBICAZIONE	Piazza Risorgimento
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	192 mq
NUMERO POSTEGGI TOTALE	Il mercato ha in organico n. 4 posteggi del settore alimentare.
- Alimentari	4
- Non alimentari	-
GIORNO DEL MERCATO	Dal lunedì al sabato
ORARIO DEL MERCATO	7.30 – 13.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso al mercato	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area mercatale, devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro le ore 8.00 potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, l'operatore di spunta dovrà presentarsi, entro le ore 8.00 agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00.
- Orario di uscita dal mercato	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area di mercato non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

Disposizioni specifiche:

- Tra un posteggio e l'altro è presente un interspazio dorsale con aiuola a verde. Le metrature assegnate agli operatori commerciali s'intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli autoveicoli utilizzati dall'operatore.
- Le tende di protezione del banco vendita dovranno essere collocate solo anteriormente ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 con intelaiatura fissa.



POSTEGGIO (N. IDENTIFICATIVO)	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI
1	Alimentare	48 mq
2	Alimentare	48 mq
3	Alimentare	48 mq

Allegato 2: Scheda dei posteggi singoli fuori mercato

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel Comune di Dalmine non sono individuati sul territorio posteggi singoli fuori mercato.

SEZIONE 2

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FIERE

Art. 1: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18-ter della L.R. 6/2010, nonché delle linee guida di cui alla DGR X/5519, disciplina le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea di cui all'art. 72 L.R. 6/2010, anche in occasione delle "sagre" di cui all'art. 16 comma 2 lettera g) della richiamata Legge Regionale.
2. Le seguenti disposizioni sono dettate dalla necessità di garantire opportuna trasparenza e corretta competizione con riferimento all'organizzazione delle fiere e delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all'Amministrazione municipale di verificare la sostenibilità di tali eventi, di favorire le manifestazioni volte alla valorizzazione dell'attrattività del territorio e di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti nell'ambito comunale.
3. Il presente Regolamento si applica anche alle fiere, così come definite all'art. 16 comma 2 lettera f) della L.R. 6/2010, che si realizzano sul territorio comunale, limitatamente al loro inserimento nell'elenco annuale delle Sagre e delle Fiere di cui all'art. 18-bis L.R. 6/2010.

Art. 2: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:
 - a. **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, che si svolge su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;
 - b. **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - c. **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - d. **manifestazioni storiche e di pregio**: sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee, organizzate sul territorio comunale, dotate di particolari caratteristiche di tradizione, storicità, contenuto culturale, coinvolgimento degli operatori economici locali o promozione delle produzioni alimentari e non alimentari locali.

Art. 3: Ufficio competente

1. Ai fini del presente Regolamento il Comune individua come Ufficio competente, responsabile delle procedure indicate, l'Ufficio SUAP/Commercio.

Art. 4: Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali

1. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente Regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela di consumatori, lavoratori e terzi.
2. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a 5 giorni consecutivi. Tale limite può essere esteso a 10 giorni consecutivi qualora siano previste le forme di

coinvolgimento degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale indicate al successivo comma 5.

3. Ciascun ente, associazione, impresa od organismo non potrà organizzare più di 5 sagre sul territorio comunale nel singolo anno solare.
4. Tutte le sagre che si svolgono sul territorio comunale, comprese quelle organizzate dal Comune, devono inoltre:
 - a) essere iscritte nel "Calendario regionale delle fiere e delle sagre" di cui all'art. 18-bis della richiamata Legge Regionale, registrandosi secondo la procedura prevista dall'Art. 7 del presente Regolamento;
 - b) essere supportate da idonea fidejussione o deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione;
 - c) essere progettate prevedendo la presenza di adeguate aree destinate al parcheggio degli autoveicoli nonché di idonei servizi igienici, necessariamente garantendo l'accessibilità alla manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui vanno inoltre destinate apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate;
 - d) essere predisposte per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti durante la manifestazione, nonché al relativo smaltimento al termine della stessa, oltre che alla pulizia dell'area di svolgimento;
 - e) osservare e rispettare le norme vigenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
5. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere o somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o (se dotati di licenza per il commercio ambulante) su quella adiacente alla sagra, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nell'area, previo consenso degli organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% della superficie anzidetta.

Art. 5: Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio

1. La Giunta Comunale, sentito l'Ufficio competente, stabilisce il programma delle sagre e fiere accompagnate da attività di temporanea somministrazione – eventualmente svolte anche su area privata aperta al pubblico – da inserire nel Registro delle manifestazioni storiche e di pregio.
2. Gli eventi inseriti nel Registro di cui al comma 1, vengono ogni anno d'ufficio inseriti nel "calendario delle fiere e delle sagre" entro il 30 Novembre.
3. La Giunta Comunale ha facoltà, anche su proposta dell'Ufficio competente, di richiedere agli organizzatori degli eventi da inserire nel Registro di cui al comma 1 informazioni, chiarimenti o modifiche del programma di svolgimento di tali manifestazioni.
4. L'elenco degli eventi inseriti nel Registro delle manifestazioni storiche e di pregio viene comunicato alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.

Art. 6: Zone sottoposte a tutela

1. Il Comune individua le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione

temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

Art. 7: Istanza per lo svolgimento delle sagre

1. Salvo che con riferimento alle sagre inserite nel Registro di cui all'Art. 5, l'iscrizione di una sagra nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) è subordinata alla presentazione di apposita istanza da rivolgere al Comune da parte dei soggetti che si propongono di organizzarla. L'istanza deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del Comune.
2. L'istanza deve riportare, a pena d'inammissibilità:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti);
 - b) recapito telefonico o di posta elettronica degli organizzatori, nonché eventuale indirizzo web della manifestazione;
 - c) tipologia e numero degli operatori di cui è proposta la partecipazione;
 - d) denominazione, ubicazione e orari di svolgimento che si propongono per la manifestazione;
 - e) planimetria semplificata recante indicazione delle aree destinate ai parcheggi e ai servizi igienici, evidenziando le strutture da riservare ai soggetti diversamente abili con percorso accessibile, nonché il piano per la raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo smaltimento;
 - f) relazione previsionale di impatto acustico;
 - g) programma di massima della manifestazione;
 - h) eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale.
3. L'istanza deve essere depositata entro il 30 Settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta all'insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale che può, con espressa motivazione, suggerire modifiche e richiedere integrazioni delle domande depositate, nonché respingere le istanze di eventi che – pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali – siano comunque considerati insostenibili.
4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. Qualora un'istanza coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere a inserire nel calendario regionale l'evento salvo che d'intesa con le altre Amministrazioni Comunali coinvolte.

Art. 8: Pubblicazione dell'elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione

1. Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Comune, ricevute le istanze e le eventuali valutazioni dell'Ufficio competente – nonché sugli eventi proposti dalla stessa Amministrazione – elabora un elenco provvisorio delle fiere e delle sagre, che inoltra alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio, su aree

pubbliche e somministrazione – per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni – nonché ai soggetti che hanno presentato le istanze esaminate, consentendo loro di accettare le modifiche richieste.

2. Le eventuali segnalazioni dei soggetti coinvolti e modifiche da parte degli organizzatori devono pervenire all'Ufficio competente in forma scritta entro il 20 Novembre. La mancata accettazione di eventuali modifiche, entro tale data, da parte degli organizzatori comporta il respingimento delle relative istanze con provvedimento espresso e motivato.
3. Entro il 30 Novembre, l'Ufficio competente pubblica l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo, eventualmente modificando l'elenco provvisorio nei limiti di quanto formalmente suggerito dai membri della Commissione sopra citata.
4. Entro il 15 Dicembre l'Ufficio competente inserisce l'elenco di cui al comma 3, corredato delle necessarie informazioni di legge, sull'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione, che procederà dunque con la pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre.
5. Salvo che per le fiere inserite nel registro di cui all'Art. 5, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano – in quanto compatibili – anche per lo svolgimento delle fiere di cui all'art. 16 comma 2 lettera e) della Legge Regionale 6/2010.

Art. 9: Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, che informa a tal fine le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione e comunica l'integrazione alla Regione almeno 30 giorni prima della data della manifestazione.
2. Le modifiche relative all'inserimento di nuove manifestazioni sono ammissibili anche con riguardo a eventi non previsti in sede di programmazione annuale, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.
3. Ogni richiesta di integrazione da parte degli organizzatori deve in ogni caso essere inviata all'attenzione del Comune con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione.
4. In caso di proposta di nuove sagre nella stessa area e data di svolgimento di altre già inserite prima del 30 novembre dell'anno precedente, queste ultime hanno la precedenza. Il Comune ne dà pertanto avviso agli organizzatori indicando il motivo dell'impossibilità di approvazione dell'istanza e inserimento della sagra nel Calendario.
5. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già inseriti nel calendario annuale, i termini di cui ai commi precedenti possono essere derogati – con provvedimento motivato – in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 10: Disposizioni per l'avvio delle attività

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
2. In occasione delle sagre lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali o aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

3. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.

Art. 11: Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
6. È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Art. 12: Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Palchi, pedane, stand, tecnostutture e simili, installati in occasione delle sagre, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n. 1086.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.
7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.
8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri o altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.

9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici e simili devono essere incanalati tramite apposita fognatura.
11. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale approvata con apposita delibera di Consiglio Comunale.
12. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
13. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
14. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Art. 13: Vigilanza e sanzioni

1. La Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento, erogando le sanzioni previste dall'art. 18-ter della LR 6/2010 e introitandone i proventi.

Art. 14: Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate previo obbligatorio parere consultivo della Commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, se prevista, o in subordine delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
3. In fase di prima applicazione, il termine per il deposito delle istanze di cui all'art. 7 comma 3 è posticipato al 10 Novembre e il termine per l'elaborazione del calendario provvisorio di cui all'art. 8 comma 1 è posticipato al 20 Novembre. Il termine per l'invio di eventuali segnalazioni da parte dei soggetti organizzatori delle sagre è posticipato al 30 Novembre.

ALLEGATI

Allegato 3: Schede delle fiere

Allegato 3: Schede delle fiere**FIERA DELLA SANTA PASQUA**

UBICAZIONE	Via Giuseppe Mazzini
TIPOLOGIA	Annuale
CADENZA	Il sabato e la domenica prima di Pasqua
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	640 mq
SUPERFICIE DEL SINGOLO POSTEGGIO	40 mq
DIMENSIONE DEL SINGOLO POSTEGGIO	m. 8 x 5
NUMERO POSTEGGI TOTALE	
- Alimentari	6
- Non alimentari	10
ORARIO DELLA FIERA	7.30 – 22.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso alla fiera	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area della fiera devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 22.00.
- Orario di uscita dalla fiera	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 23.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area della fiera non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

FIERA DI SAN VITO

UBICAZIONE	Via Tre Venezie -Frazione Guzzanica
TIPOLOGIA	Annuale
CADENZA	Lunedì della terza settimana di settembre
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	160 mq
SUPERFICIE DEL SINGOLO POSTEGGIO	40 mq
DIMENSIONE DEL SINGOLO POSTEGGIO	m. 8 x 5
NUMERO POSTEGGI TOTALE	
- Alimentari	2
- Non alimentari	2
ORARIO DELLA FIERA	7.30 – 22.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso alla fiera	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area della fiera devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 22.00.
- Orario di uscita dalla fiera	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 23.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area della fiera non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

FIERA DI MARIANO

UBICAZIONE	Via Monte Santo – Frazione Mariano
TIPOLOGIA	Annuale
CADENZA	Domenica della terza settimana di settembre
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	920 mq
SUPERFICIE DEL SINGOLO POSTEGGIO	40 mq
DIMENSIONE DEL SINGOLO POSTEGGIO	m. 8 x 5
NUMERO POSTEGGI TOTALE	
- Alimentari	8
- Non alimentari	15
ORARIO DELLA FIERA	7.30 – 22.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso alla fiera	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area della fiera devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 22.00.
- Orario di uscita dalla fiera	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 23.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area della fiera non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

FIERA DELL'IMMACOLATA

UBICAZIONE	Piazza Vittorio Emanuele II – Frazione Mariano
TIPOLOGIA	Annuale
CADENZA	Intera giornata dell'8 dicembre
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	440 mq
SUPERFICIE DEL SINGOLO POSTEGGIO	40 mq
DIMENSIONE DEL SINGOLO POSTEGGIO	m. 8 x 5
NUMERO POSTEGGI TOTALE	11
- Alimentari	Le merceologie ammesse alla Fiera sono strettamente connesse al periodo prenatalizio (giocattoli, dolciumi, articoli da regalo e artigianali)
- Non alimentari	
ORARIO DELLA FIERA	7.30 – 22.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso alla fiera	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area della fiera devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 22.00.
- Orario di uscita dalla fiera	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 23.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area della fiera non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

FIERA DI SANTA LUCIA

UBICAZIONE	Via Mazzini e Piazza Caduti 6 Luglio
TIPOLOGIA	Annuale
CADENZA	Seconda settimana di dicembre con termine entro il giorno 12 dicembre
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	1.080 mq
SUPERFICIE DEL SINGOLO POSTEGGIO	40 mq
DIMENSIONE DEL SINGOLO POSTEGGIO	m. 8 x 5
NUMERO POSTEGGI TOTALE	
- Alimentari	10
- Non alimentari	17
ORARIO DELLA FIERA	7.30 – 22.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso alla fiera	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area della fiera devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 22.00.
- Orario di uscita dalla fiera	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 23.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area della fiera non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

FIERA DEL SANTO NATALE

UBICAZIONE	Via Mazzini e Piazza Caduti 6 Luglio
TIPOLOGIA	Annuale
CADENZA	Terza settimana di dicembre con termine entro il giorno 24 dicembre
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI	1.080 mq.
SUPERFICIE DEL SINGOLO POSTEGGIO	40 mq.
DIMENSIONE DEL SINGOLO POSTEGGIO	m. 8 x 5
NUMERO POSTEGGI TOTALE	
- Alimentari	10
- Non alimentari	17
ORARIO DELLA FIERA	7.30 – 22.00
ORARIO PER GLI OPERATORI	
- Orario di accesso alla fiera	I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area della fiera devono occupare il proprio posteggio tra le ore 6.30 e le ore 7.30.
- Orario delle operazioni di scarico e allestimento	Le operazioni relative allo scarico delle merci e all'allestimento delle attrezzature di vendita devono essere concluse entro le ore 7.30.
- Orario di vendita	Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 22.00.
- Orario di uscita dalla fiera	I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 23.00.
- Orario delle operazioni di sgombero	Le operazioni relative allo sgombero dell'area della fiera non devono avere durate superiori a 60 minuti dopo la fine delle vendite.

SEZIONE 3

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI
SOLIDARISTICI**

(art. 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010)

Art. 1: Riferimenti normativi

- 1) Il presente piano ha per oggetto la disciplina della gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico. Il presente piano viene adottato in attuazione dell'articolo 29 bis comma 2) della L.R. 6/2010 e della deliberazione della Giunta Regionale n. X/5061 del 18/04/2016: "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici". È fatta salva la disciplina statale e regionale vigente in materia.

Art. 2: Definizione e oggetto del piano comunale

- 1) Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'Articolo 5, in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
- 2) Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi:
 - a. esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente a un gruppo determinato di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
 - b. esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

Art. 3: Obiettivi e finalità

- 1) Il presente Piano ha come obiettivo generale garantire la corretta realizzazione delle attività di cui all'Articolo 2 comma 1, nel rispetto dei principi di correttezza della concorrenza commerciale e con l'obiettivo di favorire le attività solidali meritevoli di sostegno economico da parte della cittadinanza.

Art. 4: Soggetti autorizzati

- 1) Le cessioni a fini solidaristici di cui all'Articolo 2 comma 1 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.
- 2) L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Art. 5: Merci oggetto di cessione

- 1) Le cessioni a fini solidaristici di cui all'Articolo 2 comma 1) possono riguardare:
 - a. prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione;
 - b. prodotti non alimentari di qualunque tipo.
- 2) Le cessioni in questione non possono in alcun caso riguardare:
 - a. superalcolici;
 - b. armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo;

- c. articoli comunque pericolosi;
 - d. prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
- 3) La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Art. 6: Individuazione delle aree e delle modalità per l'esercizio delle attività di cessione

- 1) Le cessioni a fini solidaristici di cui all'Articolo 2 comma 1) possono svolgersi in tutte le aree del territorio comunale, a condizione che nulla osti l'occupazione dell'area richiesta in termini viabilistici, di occupazione del suolo pubblico o per altre ragioni verificate dagli Uffici comunali competenti;
- 2) Il numero massimo di iniziative di cessione a fini solidaristici che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è pari a 7.
- 3) Il numero massimo complessivo di iniziative di cessione a fini solidaristici che possono essere svolte sul territorio comunale in un anno è pari a 20.
- 4) Viene altresì stabilita la distanza minima di metri 100 (cento) rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici.
- 5) La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.
- 6) Nell'arco dell'anno solare, ogni associazione o sodalizio non può effettuare più di 10 eventi per la raccolta di fondi solidaristici.
- 7) Al fine di promuovere l'avvicendamento nelle aree individuate di diverse tipologie di prodotti, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, si autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.
- 8) Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali.

Art. 7: modalità di richiesta di autorizzazione

- 1) I soggetti indicati all'Articolo 4 devono presentare la domanda di concessione di suolo pubblico (SUAP) tramite PEC almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'attività di cessione, indicando:
 - a. generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona;
 - b. indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, tra le aree indicate all'Articolo 6 comma 1, con indicazione della data e orario di svolgimento;
 - c. dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
 - d. finalità dell'iniziativa e tipo di merce offerta in cessione;
 - e. dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva, con indicazione del principale soggetto che, a titolo gratuito o a pagamento, fornisce i prodotti venduti;
 - f. dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.
- 2) Alla richiesta di autorizzazione devono essere obbligatoriamente allegate:

- a. copia dello statuto e/o atto costitutivo in formato digitale, da cui si evinca la finalità solidaristica e l'assenza di scopo di lucro;
 - b. copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante o del responsabile di zona firmatario della richiesta di autorizzazione.
- 3) La documentazione di cui al comma 2).a può essere resa disponibile, previa indicazione sul modulo di richiesta di autorizzazione, anche:
- a. attraverso l'indicazione di un link da cui essa possa essere scaricata digitalmente in modo diretto (senza necessità di navigazione ipertestuale);
 - b. solo per gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici, comunicando quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.
- 4) In caso di pluralità di iniziative da svolgere nel corso del medesimo anno, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime.
- 5) Le attività di cessioni a fini solidaristici, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90. La relativa richiesta di autorizzazione non è soggetta al pagamento di imposta di bollo.
- 6) Non è altresì richiesto alcun requisito di onorabilità o professionale.
- 7) In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 1). Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.
- 8) Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 8: modalità di concessione dell'autorizzazione

- 1) Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'Articolo 4 e che le modalità previste di svolgimento dell'attività rispettino i requisiti di cui agli articoli del presente regolamento.
- 2) Il Comune verifica inoltre il rispetto dei vincoli sulla localizzazione delle postazioni e sul numero di manifestazioni previste sul territorio comunale di cui all'Articolo 6. Qualora le domande presentate eccedano tali vincoli, le postazioni e/o le date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.
- 3) In caso di assenza di comunicazione, da parte del Comune, in merito all'autorizzazione entro 15 giorni dalla data prevista di svolgimento dell'iniziativa, quest'ultima si considera approvata d'ufficio.

Art. 9: obblighi dei soggetti autorizzati

- 1) Le postazioni su area pubblica utilizzate per le cessioni a fini solidaristici devono essere posizionate in modo da:

- a. non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
 - b. non danneggiare la sede stradale;
 - c. non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
 - d. non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti tributari;
 - e. non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi;
 - f. garantire gli accessi alle civiche abitazioni e ai passi carrabili, nonché gli affacci delle attività commerciali, artigianali e di servizi esistenti.
- 2) L'attività di cessione a fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
 - 3) Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
 - 4) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 - 5) Devono essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.
 - 6) Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
 - a. indicazione dell'ente promotore;
 - b. scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - c. la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Art. 10: divieti e sanzioni

- 1) È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.
- 2) Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica.

Le attività esercitate in violazione delle previsioni del presente piano comunale comportano l'applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa secondo i termini della legislazione citata all'Articolo

Art. 11: disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rimanda alla Legge Regionale n.6 del 02/02/2010 così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29/04/2016.